DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 19

Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva

Il Garante puo' affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 19 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di-1996/art-19-centro-di-ascolto-dell-informazione-radiotelevisiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it